

Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese

(2002/C 45/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INTRODUZIONE

1. La presente comunicazione riguarda le intese segrete tra due o più concorrenti volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati, compresa la manipolazione delle gare d'appalto, o alla restrizione delle importazioni o esportazioni. Tali pratiche sono tra le più gravi restrizioni della concorrenza di cui la Commissione sia chiamata ad occuparsi e in definitiva producono aumenti dei prezzi e riducono la scelta dei consumatori. Dette pratiche sono altresì nefaste per l'industria comunitaria.
 2. Nel limitare artificiosamente la concorrenza che normalmente esisterebbe tra loro, le imprese interessate si sottraggono proprio a quegli stimoli che le indurrebbero ad innovare, sia in termini di sviluppo dei prodotti, sia in termini d'introduzione di processi produttivi più efficienti. Dette pratiche provocano inoltre un rincaro delle materie prime e dei componenti che le imprese comunitarie acquistano da tali produttori. A lungo termine, esse indeboliscono la competitività e hanno un effetto negativo sull'occupazione.
 3. La Commissione è consapevole del fatto che alcune imprese aderenti a simili intese illegali, pur volendo porre fine alla loro partecipazione e informare la Commissione dell'esistenza dell'intesa, ne sono dissuase dalle ammende elevate cui sono potenzialmente esposte. Al fine di chiarire la propria posizione in questo tipo di situazioni, la Commissione ha adottato una comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese⁽¹⁾, in appresso «la comunicazione del 1996».
 4. La Commissione ha ritenuto che sia nell'interesse della Comunità accordare un trattamento favorevole alle imprese che offrono la loro cooperazione. Il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all'interesse d'infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che consentono alla Commissione di scoprire e vietare pratiche di questo tipo.
 5. Nella comunicazione del 1996, la Commissione annunciava che avrebbe esaminato l'opportunità di modificare la comunicazione sulla base dell'esperienza acquisita nella sua applicazione. Dopo cinque anni di applicazione, la Commissione dispone ora dell'esperienza necessaria per modificare la sua politica in materia. Se la validità dei principi alla base della comunicazione è stata confermata, l'esperienza ha rivelato che l'efficacia della comunicazione risulterebbe accresciuta da una maggiore trasparenza e certezza delle condizioni previste per una riduzione delle ammende. Analogamente, anche una corrispondenza più stretta tra l'entità della riduzione delle ammende e il valore del contributo di un'impresa all'accertamento dell'esistenza dell'infrazione potrebbe aumentare tale efficacia. La presente comunicazione affronta tali questioni.
 6. La Commissione ritiene che la collaborazione di un'impresa alla scoperta di un caso d'intesa abbia un valore intrinseco. Un contributo decisivo all'avvio di un'indagine o alla constatazione di un'infrazione può giustificare la concessione all'impresa in questione di un'immunità dalle ammende, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari.
 7. Inoltre, la collaborazione di una o più imprese può giustificare la riduzione di un'ammenda da parte della Commissione. Ogni riduzione di un'ammenda deve corrispondere all'effettivo contributo fornito da un'impresa, in termini di qualità e di tempi dell'intervento, alla constatazione dell'infrazione da parte della Commissione. Le riduzioni devono essere limitate alle imprese che forniscono alla Commissione prove che presentano un valore aggiunto significativo rispetto a quelle già in suo possesso.
- ### A. IMMUNITÀ DALLE AMMENDE
8. La Commissione concederà ad un'impresa l'immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta, se:
 - a) l'impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17⁽²⁾ in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità; oppure
 - b) l'impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle di constatare un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE⁽³⁾ in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità.
 9. L'immunità in virtù del punto 8, lettera a), è concessa solo alla condizione che la Commissione non disponga, al momento della presentazione degli elementi di prova, di elementi sufficienti per adottare una decisione ai fini di un accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in relazione alla presunta intesa.
 10. L'immunità in virtù del punto 8, lettera b), è concessa solo alle seguenti condizioni cumulative: la Commissione, al momento della presentazione di questi elementi, non dispone di prove sufficienti per poter constatare un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE in relazione alla presunta intesa, e, sempre riguardo ad essa, non è stata concessa a nessuna impresa un'immunità condizionale dalle ammende in virtù del punto 8, lettera a).

⁽²⁾ GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62 [o i regolamenti di procedura equivalenti: articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68; articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87].

⁽³⁾ Il riferimento, nel presente documento, all'articolo 81 del trattato CE copre anche l'articolo 53 dell'accordo SEE quale applicato dalla Commissione conformemente alle disposizioni stabilite dall'articolo 56 dello stesso.

⁽¹⁾ GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

11. Oltre alle condizioni di cui ai punti 8, lettera a), e 9 o, rispettivamente, 8, lettera b), e 10, a seconda dei casi, per poter beneficiare di un'immunità dalle ammende devono essere sempre soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'impresa deve assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione, e deve fornirle tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione. In particolare, l'impresa deve rimanere a disposizione della Commissione per rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta che possa contribuire a provare l'esistenza dei fatti in questione;
- b) l'impresa deve cessare di partecipare alla presunta infrazione entro il momento in cui presenta gli elementi di prova di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi;
- c) l'impresa non deve avere agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all'infrazione.

PROCEDURA

12. Un'impresa che intenda presentare una richiesta di immunità dalle ammende deve contattare la direzione generale della Concorrenza. Qualora dovesse emergere che le condizioni di cui ai precedenti punti da 8 a 10, a seconda dei casi, non sono soddisfatte, l'impresa sarà immediatamente informata del fatto che per la presunta infrazione non può beneficiare dell'immunità dalle ammende.

13. Se, per una presunta infrazione, è possibile beneficiare dell'immunità dalle ammende, per soddisfare le condizioni di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi, l'impresa può:

- a) fornire immediatamente alla Commissione tutti gli elementi di prova, riguardanti la presunta infrazione, di cui disponga al momento; oppure
- b) presentare in un primo tempo tali elementi di prova sotto forma di ipotesi, nel qual caso deve fornire una lista contenente una descrizione delle informazioni che intende divulgare in un secondo momento prestabilito. Tale lista deve riflettere con esattezza la natura e il contenuto degli elementi di prova, salvaguardando al tempo stesso il carattere ipotetico delle informazioni. Per illustrare la natura e il contenuto degli elementi di prova possono essere utilizzate copie espurgate dei documenti, eliminando cioè le informazioni sensibili.

14. La direzione generale della Concorrenza confermerà per iscritto il ricevimento della richiesta di immunità dalle ammende presentata dall'impresa e confermerà la data alla quale l'impresa ha trasmesso gli elementi di prova di cui al punto 13, lettera a), o alla quale ha presentato alla Commissione la lista di cui al punto 13, lettera b).

15. Una volta ricevuti gli elementi di prova presentati dall'impresa in virtù del punto 13, lettera a), e una volta verificato

che essa soddisfa le condizioni di cui ai precedenti punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi, la Commissione accorda per iscritto all'impresa un'immunità condizionale dalle ammende.

16. In alternativa, la Commissione verificherà che la natura e il contenuto degli elementi di prova descritti nella lista di cui al punto 13, lettera b), soddisfino le condizioni stabilite ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi, e ne informerà di conseguenza l'impresa. Dopo la divulgazione degli elementi di prova entro la data convenuta, e dopo aver accertato che essi corrispondono alla descrizione fornita nell'elenco, la Commissione accorda per iscritto all'impresa un'immunità condizionale dalle ammende.

17. Un'impresa che non soddisfi i requisiti di cui, a seconda dei casi, al punto 8, lettera a), o 8, lettera b), può ritirare gli elementi di prova rivelati ai fini della sua richiesta di immunità, oppure può chiedere alla Commissione di esaminarli ai sensi della sezione B della presente comunicazione. Ciò non impedisce alla Commissione di avvalersi dei suoi normali poteri di indagine per ottenere le informazioni.

18. La Commissione non prenderà in considerazione altre richieste di immunità dalle ammende prima di aver preso una posizione su una richiesta già esistente in relazione alla stessa infrazione presunta.

19. Se al termine del procedimento amministrativo l'impresa risulta soddisfare le condizioni definite al precedente punto 11, la Commissione le accorda un'immunità dalle ammende nella decisione in questione.

B. RIDUZIONE DELL'IMPORTO DI UN'AMMENDA

20. Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell'importo di un'ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

21. Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un'impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

22. Il concetto di «valore aggiunto» si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

- a) se gli elementi di prova forniti da un'impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;
- b) il livello della riduzione di cui un'impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all'importo delle ammende che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto:
 - Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30-50 %,
 - Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20-30 %,
 - Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20 %.

Al fine di definire il livello della riduzione all'interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell'entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall'impresa a partire della data del suo contributo.

Inoltre, se un'impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un'incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l'importo di eventuali ammende da infliggere all'impresa che li ha forniti.

PROCEDURA

24. Un'impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda deve fornire alla Commissione elementi di prova sul cartello in questione.
25. L'impresa riceverà dalla direzione generale della Concorrenza un avviso di ricevimento attestante la data in cui gli elementi in questione sono stati presentati. La Commissione non prenderà in considerazione gli invii di elementi di prova effettuati da un'impresa che richieda una riduzione dell'importo dell'ammenda prima di aver preso una posizione su richieste già esistenti di immunità condizionale dalle ammende in relazione alla stessa infrazione presunta.
26. Se la Commissione giunge ad una conclusione preliminare secondo la quale gli elementi di prova trasmessi dall'im-

presa costituiscono un valore aggiunto ai sensi del punto 22, informa per iscritto l'impresa, al più tardi entro la data della notificazione della comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda, compresa entro una forcella definita secondo quanto stabilito al punto 23, lettera b).

27. La Commissione valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione adottata.

CONSIDERAZIONI GENERALI

28. Dal 14 febbraio 2002 la presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione. La Commissione esaminerà l'opportunità di modificare la presente comunicazione sulla base dell'esperienza acquisita nella sua applicazione.
29. La Commissione è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla dell'esistenza di un'intesa.
30. Occorre precisare al riguardo che se, in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo, viene meno una qualunque delle condizioni preliminari indicate, a seconda dei casi, nelle sezioni A o B, l'impresa di cui trattasi potrebbe non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto.
31. Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un'impresa abbia cooperato con questa nel corso di un procedimento amministrativo sarà indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni di un'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo. La concessione dell'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l'impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE.
32. La Commissione ritiene che in generale la divulgazione, in qualsiasi momento, di documenti ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
33. Qualsiasi dichiarazione scritta fatta alla Commissione in relazione alla presente comunicazione fa parte del fascicolo della Commissione, e non può essere divulgata né utilizzata a fini diversi dall'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE.